



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 89/18/CSP

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
VENEZIA (C.F. 00339370272) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 18/17/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed in particolare l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per*

le garanzie nelle comunicazioni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS e, in particolare, l’art. 20 che conferisce al Servizio ispettivo, registro e CORECOM le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM, dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 18/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato al Comune di Venezia in pari data con prot. AGCOM n. 89693;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e CORECOM n. 18/17/SIR del 27 dicembre 2017, notificato in pari data, è stata contestata al Comune di Venezia, C.F. 00339370272 con sede in Venezia, piazza San Marco 4136, la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla parte il 1° settembre 2017 con prot. AGCOM n. 60079, infatti, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2016, è emerso che il Comune di Venezia ha destinato:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di € 1.256,60 pari al 20,50% del totale delle spese pubblicitarie (pari ad Euro: 6.136,60);

- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 0,00;

- € 4.880,00 su altri mezzi di comunicazione, pari al 79,50% del totale delle spese pubblicitarie.

Il Comune di Venezia avrebbe pertanto violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche *“destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”*.

2. Deduzioni del Comune di Venezia ed approfondimenti istruttori

Il Comune di Venezia, con PEC del 26 gennaio 2018 (prot. AGCOM n. 5865 del 26 gennaio 2018), trasmetteva le proprie controdeduzioni all'Autorità, rappresentando le proprie argomentazioni a giustificazione dei fatti contestati. Il contenuto della PEC è stato in seguito ritrasmesso anche alla casella di posta elettronica del funzionario responsabile del procedimento dott. Alberto Vuosi, in data 18 febbraio 2018, a causa di difficoltà tecniche intervenute nel visualizzare il documento allegato alla email originale del 26 gennaio, inoltrata ad AGCOM a mezzo posta certificata.

In particolare, il Comune di Venezia comunicava che, alla luce della corretta interpretazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, le spese effettivamente sostenute in materia di pubblicità obbligatoria (escluse quindi le spese sostenute per *“pubblicazione di bandi di gara, di concorsi, spese per pubblicazioni di elenchi telefonici, nonché spese per eventi”*, ed all'atto della dichiarazione indicate ai fini della comunicazione), contrariamente a quanto comunicato in origine, erano da intendersi di € 1.256,60 su quotidiani e periodici, per un totale di spese complessivamente sostenute di € 2.940,20. L'errato computo presentato nella dichiarazione annuale resa a questa Autorità sarebbe stato quindi causato dalla non

corretta imputazione di € 3.196,40, spesa sostenuta proprio *“per l’inserimento negli elenchi telefonici di apposita pagina comunicativa riportante i vari numeri telefonici”* dell’Ente e dei suoi uffici. Inalterato risultava viceversa l’importo parziale stanziato dal Comune per la pubblicità su emittenza radiofonica o televisiva, pari a zero.

Inoltre il Comune di Venezia insisteva sul modesto scostamento delle somme destinate rispetto alle percentuali previste per legge, scostamento che *“riguarda un complesso di fondi pari ad € 654,53”*, alla luce della rilettura degli importi di cui sopra.

Col medesimo documento il Comune chiedeva di essere audito in teleconferenza per meglio argomentare le proprie tesi. Veniva quindi fissata per le vie brevi la videoconferenza per la data del 12 marzo u.s. Durante la stessa sono intervenuti il direttore responsabile della Direzione Finanziaria del Comune di Venezia dott. Nicola Nardin ed un suo collaboratore, e per l’AGCOM i funzionari dott. Alberto Vuosi e dott. Enrico Pacifico del Servizio Ispettivo, registro e Corecom. Nel corso dell’audizione i rappresentanti del Comune hanno sostanzialmente ribadito le osservazioni formalizzate in precedenza a mezzo PEC, ribadendo peraltro l’esiguità delle somme destinate dal Comune di Venezia alla comunicazione istituzionale e la conseguente problematicità di ripartizione della spesa con importi minimi da destinarsi eventualmente per la pubblicità su emittenza radiotelevisiva, dove i passaggi hanno solitamente costo elevato.

3. Valutazioni dell’Autorità

Premesso quanto sopra ne consegue che, all’esito della necessaria riclassificazione, le spese totali del Comune di Venezia ammontano ad € 2.940,20 di cui:

- su giornali quotidiani e periodici: € 1256,60, pari al 42,73 %;
- su emittenti radiofoniche e/o tv locali: € 0;
- su altri mezzi di comunicazione € 1683,60.

Pertanto, sulla base dei nuovi dati forniti dal Comune di Venezia e validati nel corso dell’istruttoria condotta da questo Servizio a seguito della contestazione, non risultano comunque rispettate né le quote destinate dal Comune di Venezia a favore dei giornali quotidiani e periodici, né le quote riservate a pubblicità a mezzo di emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dal Comune di Venezia, le quote percentuali indicate dall’articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all’esercizio finanziario 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00

(cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00
(cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*),
del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dal Comune di Venezia deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un budget realmente esiguo in termini economici delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Dalla lettura delle osservazioni di carattere generale, il Comune di Venezia ha comunicato per l'anno in corso di voler porre in essere una condotta atta a recuperare il “*valore del mancato rispetto 2016, in considerazione dell'esiguità degli importi di cui si parla*”;

C. Personalità dell'agente

Il Comune di Venezia, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Amministrazione, e non particolarmente afflittiva;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

Che il Comune di Venezia, C.F. 00339370272 con sede in Venezia, piazza San Marco 4136 ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

Al predetto Comune di Venezia di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

INGIUNGE

Al Comune di Venezia di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 89/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 89/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi